



Siam & Logica s.r.l. - Via Cremona, 28 (MN) - Italy  
 Telefono 0376 262133 r.a. - Fax 0376 262418  
 e-mail: info@siamelogica.it - www.siamelogica.it  
 P.IVA, C.Fisc e Reg.Imp. di Mantova 02283700207  
 REA: MN 239567 Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 7 di

## **SPAZIO AZIENDE – luglio 2011**

<b>ULTIME NOVITÀ FISCALI</b>	
<p><b>Contabilità formalmente regolare</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 31.5.2011, n. 11985</b></p>	<p>Ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa non è sufficiente, in presenza di scritture contabili formalmente "perfette", il solo rilievo dell'applicazione, da parte del contribuente, di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza.</p> <p>Le medie di settore infatti non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, bensì un fatto ignoto da provare.</p>
<p><b>Cassa negativa</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 31.5.2011, n. 11988</b></p>	<p>Nell'ambito dell'accertamento induttivo ex art. 39, DPR n. 600/73, la presenza di un saldo di cassa negativo, implicando che le spese sono superiori agli incassi registrati, oltre a costituire un'"anomalia" contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.</p>
<p><b>Agevolazioni "prima casa"</b></p> <p><b>Sentenza CTP Milano 20.5.2011, n. 177/21/11</b></p>	<p>Le agevolazioni prima casa spettano anche per l'acquisto dell'unità immobiliare contigua ad un'altra già precedentemente acquistata fruendo di tali agevolazioni ancorché l'Agenzia del Territorio non abbia provveduto ad aggiornare la scheda catastale nonostante l'accoglimento della richiesta di accorpamento presentata dal contribuente.</p>
<p><b>Professionista e autonoma organizzazione</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 30.5.2011, n. 11935</b></p>	<p>Non è soggetto ad IRAP, in quanto non è ravvisabile il requisito dell'autonoma organizzazione, il professionista che svolge l'attività utilizzando locali della propria abitazione, è privo di dipendenti e possiede un solo bene strumentale rappresentato da un'autovettura.</p>
<p><b>Autotrasportatori deduzioni forfetarie per il 2010 e credito SSN</b></p> <p><b>Comunicato stampa Agenzia Entrate 21.6.2011</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha comunicato, a seguito della ripartizione degli stanziamenti a favore del settore dell'autotrasporto previsti dalla Legge di stabilità per il 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la misura delle deduzioni forfetarie per il 2010 a favore degli autotrasportatori;</li> <li>– il riconoscimento, anche per il 2011, della possibilità di utilizzare le somme versate a titolo di contributo al SSN 2010 in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2011, per l'importo non eccedente € 300 per ciascun veicolo.</li> </ul>
<p><b>Interessi mora pagamento in ritardo di cartelle</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 23.6.2011</b></p>	<p>La misura degli interessi di mora dovuti sulle somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento è ridotta, a decorrere dall'1.10.2011, dal 5,7567% al 5,0243%.</p>

## COMMENTI

### RIPROPOSTA LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il c.d. “Decreto sviluppo” ha riproposto la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, fissando la data di riferimento all'1.7.2011 ed introducendo alcuni aspetti innovativi per quanto riguarda il versamento e il “recupero” dell'imposta sostitutiva nei casi in cui il contribuente abbia precedentemente effettuato la rivalutazione dei medesimi beni.

La rivalutazione rappresenta un'interessante opportunità in quanto consente la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni e quindi l'emersione di una minore plusvalenza al momento della successiva cessione.

#### LA “NUOVA” RIVALUTAZIONE

Come accennato, la “nuova” rivalutazione interessa i **terreni edificabili e con destinazione agricola** e le **partecipazioni non quotate** posseduti **all'1.7.2011, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

A tal fine gli adempimenti necessari consistono:

- ⇒ nella **redazione ed asseverazione**, da parte di un professionista abilitato, **della perizia di stima** che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all'1.7.2011;
- ⇒ nel **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote:
  - **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
  - **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.



La **redazione della perizia di stima asseverata** nonché il **versamento dell'imposta sostitutiva** devono essere effettuati **entro il 30.6.2012**.

#### **Versamento imposta sostitutiva**

L'imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24:

→ in un'**unica soluzione** entro il **30.6.2012**;

oppure, in alternativa,

→ in **3 rate annuali** di pari importo, **a decorrere dal 30.6.2012** applicando alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. In tal caso, quindi, i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:

1° rata ⇒ entro il 30.6.2012;

2° rata ⇒ entro il 30.6.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012;

3° rata ⇒ entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012.

La rivalutazione **si perfeziona** con il **versamento dell'intero importo ovvero della prima rata** dell'imposta sostitutiva. Il **mancato versamento delle rate successive alla prima**:

⇒ **non fa venire meno la validità** della rivalutazione;

⇒ comporta l'**iscrizione a ruolo** degli importi non versati, con la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare l'omesso versamento tramite il ravvedimento operoso.



In caso di **comproprietà** il versamento deve essere effettuato **da ciascun comproprietario** sulla base della propria quota.

#### RIVALUTAZIONE DI TERRENI / PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATI

Come previsto in passato, è possibile eseguire una **nuova rivalutazione** per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:

→ disporre di una **nuova perizia di stima asseverata** entro il 30.6.2012;

→ calcolare l'**imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore** alla data di riferimento (1.7.2011).

Coloro che:


- hanno effettuato la **rivalutazione all'1.1.2010** e scelto il **pagamento rateale** dell'imposta sostitutiva in base al quale la **2° e la 3° rata** (maggiorate degli interessi del 3%) **scadono**, rispettivamente, il **31.10.2011** e il **31.10.2012**;
  - procedono ora alla **rivalutazione** del medesimo bene **all'1.7.2011**;
- possono **non versare la seconda e terza rata** relative alla rivalutazione all'1.1.2010.

Diversamente da quanto previsto per le precedenti rivalutazioni è ora consentito:

1. **utilizzare in "compensazione" l'imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni.** Il contribuente quindi è tenuto a versare **soltanto la differenza** tra l'imposta sostitutiva dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l'imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione dello stesso bene;

ovvero

2. **richiedere il rimborso, entro 48 mesi dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rivalutazione effettuata**, dell'imposta sostitutiva **già versata** in occasione delle precedenti rivalutazioni qualora il contribuente **non si avvalga della "compensazione"** di cui al punto 1 e quindi provveda al **versamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione.**



## SCADENZARIO Mese di LUGLIO

Le scadenze dei versamenti riferite al mod. UNICO 2011 sono riportate alla luce della **proroga** introdotta dal DPCM 12.5.2011, riguardante:

- **tutte le persone fisiche** (privati, imprenditori o lavoratori autonomi);
- i **soggetti diversi dalle persone fisiche** (sas, snc, srl, ecc.) che esercitano un'attività per la quale è stato **elaborato il relativo studio di settore**, che hanno conseguito ricavi/compensi **non superiori a € 5.164.569** e il cui **termine "ordinario" di versamento** delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP sia il **16.6.2011 / 18.7** con la maggiorazione dello 0,40%.

### Venerdì 1 luglio

**ELENCHI CLIENTI – FORNITORI  
OPERAZIONI CERTIFICATE DA  
SCONTRINO / RICEVUTA FISCALE**

Termine a decorrere dal quale le operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione dello scontrino / ricevuta fiscale di importo pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA) devono essere rilevate ai fini della comunicazione degli elenchi dei clienti / fornitori.

<b>Mercoledì 6 luglio</b>	
<b>MOD. UNICO 2011 PERSONE FISICHE</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPEF (saldo 2010 e primo acconto 2011);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2010);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2010 e acconto 2011);</li> <li>• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2010 e primo acconto 2011);</li> <li>• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;</li> <li>• contributi IVS (saldo 2010 e primo acconto 2011);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2010 e primo acconto 2011);</li> <li>• contributi CIPAG (soggettivo e integrativo 2010) eccedenti il contributo minimo.</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2011 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2011 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2010 e primo acconto 2011);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. IRAP 2011 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE</b>	Versamento dell'IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011) da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</b>	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2010 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% prevista per gli studi "vecchi" (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE</b>	Versamento del diritto CCIAA 2011 (codice tributo 3850).
<b>RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824);</li> <li>• Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.</li> </ul>

<b>IRPEF CEDOLARE "SECCA"</b>	Versamento della prima rata dell'acconto, pari al 40% dell'85% dell'imposta sostitutiva (21% - 19%) dovuta per il 2011 sul reddito fondiario (senza deduzioni) dell'immobile ad uso abitativo locato.
<b>Venerdì 15 luglio</b>	
<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>Lunedì 18 luglio</b>	
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di giugno.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>MOD. UNICO 2011 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>



<p align="center"><b>MOD. UNICO 2011 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2010 e primo acconto 2011);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. IRAP 2011 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p align="center"><b>MOD. UNICO 2011 MOD. IRAP 2011 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e <b>approvazione del bilancio nel mese di giugno</b> (entro il 29.6.2011 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES / IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011).</li> </ul>
<p align="center"><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, del diritto CCIAA 2011 (codice tributo 3850).</p>
<p align="center"><b>RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, della terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824);</li> <li>• Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, della terza rata dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.</li> </ul>
<p align="center"><b>INPS AGRICOLTURA</b></p>	<p>Versamento della prima rata 2011 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p>
<b>Mercoledì 20 luglio</b>	
<p align="center"><b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.</p>
<b>Lunedì 25 luglio</b>	
<p align="center"><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).</p>
<b>Lunedì 1 agosto</b>	
<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
<p align="center"><b>INPS AGRICOLTURA</b></p>	<p>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.</p>